

(N. 1199)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 luglio 1950*  
(V. Stampato N. 520-53) (1)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 LUGLIO 1950

Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, sono ratificati.

Art. 2.

Il funzionamento del Comitato, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è prorogato al 30 giugno 1952.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

17 LUGLIO 1947, N. 1180

*Resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.*

Art. 1.

Gli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed i funzionari delegati di cui all'articolo 60 del citato regio decreto che non abbiano reso i conti nei termini prescritti per totale distruzione o perdita delle contabilità o delle relative documentazioni in dipendenza dello stato di guerra, sono tenuti a compilare appositi conti, situazioni o dimostrazioni documentati nel modo stabilito dal successivo articolo 2.

Art. 2

I documenti da allegare agli speciali conti, alle situazioni o alle dimostrazioni di cui all'articolo 1 debbono attestare:

1° l'esistenza dei fatti di guerra che hanno determinato la distruzione o la perdita dei conti originali e della relativa documentazione;

2° l'attività spiegata dall'agente o da altri per constatare la situazione amministrativo-contabile, accertare i titoli e valori mancanti e per sostituire i documenti giustificativi distrutti od asportati.

Le deposizioni e le dichiarazioni relative, sono raccolte dal capo ufficio da cui dipende l'agente contabile od il funzionario delegato con verbali sottoscritti dagli intervenuti.

Copia di detti verbali deve allegarsi ai conti, situazioni o dimostrazioni medesimi.

Il capo ufficio potrà delegare altra persona, di grado non inferiore a quello del funzionario tenuto a presentare il conto, a ricevere tali

dichiarazioni e potrà accettare atti notori con l'intervento di testi degni di particolare fede.

Quando gli atti originali siano già stati prodotti all'ufficio competente si potrà allegarne copia autenticata dal capo ufficio, facendo riferimento agli elaborati ai quali furono uniti gli originali.

Allorchè particolari circostanze lo consiglino, le deposizioni e le dichiarazioni di cui al secondo comma possono essere redatte in forma giudiziale. Con decreto del Ministro e per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno stabilite le norme relative.

Art. 3.

Quando gli atti relativi ai conti e ai rendiconti siano rimasti in territori situati fuori del territorio metropolitano e sussistano cause di impossibilità al loro recupero, gli agenti contabili e i funzionari delegati sono tenuti a presentare una relazione con attestazione giurata sulla veridicità dei fatti dichiarati, in presenza di due testimoni, avanti al capo di servizio della competente Amministrazione centrale o di un suo delegato.

Effettuati i possibili accertamenti può essere disposto il discarico nei modi di cui ai successivi articoli.

L'Amministrazione competente ha l'obbligo di deferire l'agente contabile ed il funzionario delegato alla Corte dei conti quando accerti l'esistenza di elementi di responsabilità a suo carico.

Art. 4.

I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato presso ogni Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4° designato dal Presidente della Corte e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata, di un rappresentante del Ministero del tesoro

e di due funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle rispettive Amministrazioni. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, anche altri esperti quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare.

I comitati possono valersi dei servizi della Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti.

#### Art. 5.

Con decreto del Ministro competente, su conforme deliberazione del Comitato di cui all'articolo 4, è disposta l'approvazione degli atti indicati nei precedenti articoli per il discarico. Tale decreto è comunicato alla Corte dei conti.

In caso di constatata irregolarità, l'Amministrazione interessata deve provvedere, in seguito a parere del Comitato, alla denuncia alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

#### Art. 6.

Per i conti rimasti sospesi a tutto l'esercizio finanziario 1946-47, per eventi in connessione con lo stato o fatti di guerra verificatisi in Italia, le attribuzioni attualmente spettanti alle Amministrazioni centrali, alle Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti sono deferite ad appositi, rispettivi uffici di riscontro a carattere regionale costituiti con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro, di intesa con le Amministrazioni interessate e con la Corte dei conti, ferme restando, per gli uffici regionali da costituire alle dipendenze della Corte stessa, le norme stabilite con l'articolo 22 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Con gli stessi provvedimenti le suindicate attribuzioni possono essere affidate agli uffici decentrati già esistenti ai quali può essere assegnato, ove occorra, personale delle rispettive Amministrazioni nei modi previsti dal successivo articolo 7.

Nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la revisione dei conti rimasti sospesi degli uffici all'estero, sempre che non ricorrano le circostanze di cui all'articolo 1.

#### Art. 7.

La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potrà dar luogo ad aumento di organici del personale.

Il personale dei ruoli centrali distaccato presso i predetti uffici è collocato nella posizione di « comando » nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.

A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

Per assicurare il funzionamento dei servizi, gli Uffici di riscontro possono avvalersi anche dell'opera di personale dei ruoli provinciali delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 6 posto nella posizione di comando entro i limiti numerici e di grado da determinarsi con decreti dei Ministri interessati di concerto con quello per il tesoro.

#### Art. 9.

In deroga alle normali disposizioni è data facoltà di assegnare a favore del personale addetto agli Uffici di riscontro speciali premi di operosità.

L'ammontare dei premi e le forme per la loro erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

#### Art. 10.

I rendiconti su aperture di credito e i conti contenziosi relativi a valori o a materia di importo non superiore a lire cento milioni sono sottoposti, dopo gli accertamenti ammi-

nistrativi, all'ufficio di revisione decentrato di ragioneria che ne cura il successivo inoltro all'Ufficio regionale della Corte dei conti per il controllo e il discarico. Resta, tuttavia, ferma la facoltà dell'Amministrazione competente, d'intesa col Ministero del tesoro, di attenersi alla procedura normale.

L'approvazione dei conti giudiziali, che risultino regolarmente pareggiati e non diano luogo ad irregolarità a carico dei contabili, è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal direttore dell'ufficio regionale della Corte dei conti, da comunicarsi successivamente al procuratore generale e alla competente Sezione giurisdizionale.

Negli altri casi si applicano le norme contenute nel titolo II, capo V, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Per le partite comprese nei conti giudiziali o nei rendiconti la cui documentazione sia andata parzialmente perduta o distrutta, si osservano le norme dell'articolo 2.

Resta fermo nelle Amministrazioni competenti l'obbligo di deferire alla Corte dei conti gli agenti contabili e i funzionari delegati che, in base a successivi elementi, dovessero risultare responsabili di danni verso l'Erario per erronee dichiarazioni.

Il Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti, stabilisce le caratteristiche dei moduli che gli uffici decentrati di revisione debbono compilare e trasmettere alle competenti Amministrazioni centrali per le occorrenti scritturazioni, nonchè i termini per il loro invio e le scritture da tenere.

#### Art. 11.

Gli uffici amministrativi e contabili incaricati della revisione dei conti sono sottoposti anche alla vigilanza del Ministero del tesoro, che provvede a coordinarne l'attività con facoltà di avvalersi, in quanto necessario, degli organi ispettivi delle varie Amministrazioni.

Gli uffici amministrativi in sede di revisione potranno disporre accertamenti, ispezioni ed inchieste, che verranno fatte risultare da appositi verbali, i quali dovranno essere allegati ai conti medesimi.

#### Art. 12.

Gli Uffici di riscontro costituiti ai sensi dell'articolo 6 possono essere incaricati, con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, di procedere alla revisione dei conti giudiziali e dei rendiconti già presentati alle Amministrazioni centrali e per i quali queste non abbiano ultimato l'esame. In tale caso le attribuzioni spettanti alle Amministrazioni centrali sono deferite a detti Uffici di riscontro.

Per l'approvazione di detti conti giudiziali e rendiconti si applicano le norme del presente decreto.

#### Art. 13.

Tutti gli agenti contabili e i funzionari delegati che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto debbono, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore o dal loro rimpatrio, se successivo a tale data, presentare alle competenti Amministrazioni centrali, per il tramite degli uffici da cui direttamente dipendono, una dichiarazione contenente gli estremi della loro particolare situazione anche se in precedenza vi abbiano provveduto di loro iniziativa.

I conti giudiziali ed i rendiconti debbono essere compilati e presentati ai competenti uffici entro novanta giorni successivi al termine di cui al precedente comma. Qualora tali elaborati siano stati già prodotti ma non risultino redatti in conformità alle disposizioni contenute nel presente decreto, debbono essere completati nello stesso termine.

Per i conti giudiziali, nel caso in cui l'agente ritardi a rendere il conto, è disposta a suo carico l'applicazione di una penale d'importo fino a lire 100.000, restando ferma la procedura stabilita dall'articolo 46, ultimo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, per quanto concerne la compilazione del conto d'ufficio e il conseguente giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Per i funzionari delegati l'obbligo della resa dei conti è sottoposto, in caso di ritardo, alla disciplina prevista dal regio decreto 26 ottobre

1933, n. 1454, e successive integrazioni e modificazioni in quanto applicabili.

Il limite massimo della penale prevista dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è elevato a lire 100.000.

È altresì elevato a lire 100.000 il limite massimo della analoga penale prevista dall'articolo 337, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827

#### Art. 14

Nei casi di morte, d'interdizione o di inabilitazione del contabile i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto,

#### Art. 15.

Le norme stabilite in appositi regolamenti ed ordinamenti contabili che si riferiscono ai conti di cui agli articoli 1 e 10 rimangono in vigore per quanto può agevolarne la compilazione e la resa, restando il riscontro affidato agli organi previsti dal presente decreto.

#### Art. 16.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, sentita la Corte dei conti, sono emanate, ove occorra, le disposizioni necessarie per la regolazione delle contabilità distrutte o disperse in tutto od in parte per causa o in occasione dello stato di guerra, anche a modifica delle vigenti norme, e per la chiusura delle scritture nei casi previsti dal presente decreto.

#### Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 18.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro e sentita la Corte dei conti, sarà stabilita la data, da non protrarsi oltre il 30 giugno 1950, per la cessazione del funzionamento degli Uffici decentrati di riscontro e dei Comitati di cui all'articolo 4.

## DECRETO LEGISLATIVO

16 APRILE 1948, N. 610

*Modificazioni degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, per la resa dei conti rimasti in sospenso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.*

#### Art. 1.

L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, è sostituito dal seguente:

« I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato, presso ogni Ministero, escluso quello della difesa, e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, designato dal Presidente della Corte dei conti e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata e di un rappresentante del Ministero del tesoro.

« Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni interessate od anche di altre Amministrazioni, quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare.

« Per il Ministero della difesa saranno nominati, nelle forme previste dai precedenti comma, tre distinti Comitati competenti, rispettivamente, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

« I Comitati possono valersi dei servizi dell'Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti ».

#### Art. 2.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, è sostituito dal seguente:

« La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potrà dar luogo ad aumento di organici del personale.

« Il personale dei ruoli centrali distaccato presso gli uffici di cui al precedente articolo è collocato nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.

« Al detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto luogo-

tenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.

« Per il pagamento dell'indennità commisurata alla missione, al premio giornaliero di presenza e al compenso per il lavoro straordinario spettante al predetto personale potrà provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni d'importo previste dalle norme generali e speciali ».